

Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2010

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Sommario

1. Partner contrattuale	3
2. Estensione della copertura assicurativa	3
3. Validità temporale e territoriale	3
4. Inizio della copertura assicurativa	3
5. Durata della copertura assicurativa	3
6. Premi e franchigie	3
7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida	3
8. Altre incombenze del contraente	3
9. Danno causato per propria colpa	4
10. Fine della copertura assicurativa	4
11. Protezione dei dati	4
12. Reclami	4

L'informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale.

Per il contenuto e la determinazione dell'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d'assicurazione, le Condizioni contrattuali (CC) e le condizioni particolari.

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CC vigono le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà presso www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d'insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC.

L'assicurazione responsabilità civile d'impresa offre la copertura assicurativa in caso di danni verso terzi causati dal contraente, dal suo rappresentante o dai suoi lavoratori, nonché dal personale ausiliario durante le attività svolte per l'azienda assicurata. Noi versiamo l'indennità per i diritti motivati, sosteniamo le spese di prevenzione e riduzione del danno, nonché le spese per la difesa dai diritti ingiustificati (funzione di protezione giuridica).

L'assicurazione base vigente per tutti i settori dell'economia copre la responsabilità civile:

- in caso di morte, lesioni o altri danni alla salute di persone (danni corporali),
- in caso di distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali),
- derivante dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti (rischio d'installazioni),
- derivante da operazioni aziendali (rischio d'esercizio),
- derivante dalla fabbricazione o la vendita di prodotti difettosi (rischio derivante dai prodotti),
- in qualità di committente,
- come detentore o utente di veicoli a motore non immatricolati,
- in qualità di utente di biciclette e motorini.

Ogni settore dell'economia ha esigenze proprie verso un'assicurazione sulla responsabilità civile d'impresa. Stipulando disposizioni complementari specifiche per il proprio settore, il contraente riceve la copertura assicurativa fatta su misura.

È possibile realizzare richieste di assicurazioni personali mediante l'inclusione di rischi speciali (ad esempio danni cagionati agli oggetti lavorati o presi in custodia, spese di smontaggio e di montaggio, ecc.).

La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p.es. la somma d'assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d'assicurazione.

3. Validità temporale e territoriale

Se il contratto d'assicurazione non prevede deroghe, l'assicurazione si estende ai danni che si verificano, durante la validità del contratto, in tutto il mondo ad esclusione degli USA e del Canada.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

Di norma l'assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore. Alla scadenza della validità contrattuale concordata il contratto d'assicurazione viene prorogato automaticamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se il premio dipende da basi di calcolo variabili (es. la somma salariale e il fatturato), trascorso l'anno assicurativo la Basilese richiede al contraente di fornire dei dati effettivi su un modulo di dichiarazione e procede al calcolo definitivo del premio.

E' possibile pagare il premio in rate semestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto, se il contraente disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata al contraente alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Altre incombenze del contraente

Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la validità del contratto d'assicurazione deve essere comunicato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese.

In caso di sinistro si dovrà concorrere alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno) e fornire alla Basilese informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione).

Le trattative con la parte lesa verranno condotte dalla Basilese in qualità di rappresentante degli assicurati. Se la Basilese ritiene opportuno ricorrere a un avvocato, il contraente le dovrà conferire la procura necessaria.

In caso di violazione colposa degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta
	L'impresa assicurata cambia di proprietario (non applicabile per le persone morali)	Assicuratore: 14 giorni a partire dal momento in cui viene a conoscenza del nuovo proprietario Acquirente: 30 giorni a partire dal cambiamento di proprietario	30 giorni dopo la ricezione della disdetta presso il nuovo proprietario Cambiamento di proprietario
Contraente	Aumento di premio e franchigia, p.es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento di premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell'aggravamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

Motivi di espiazione particolari	Momento dell'espiazione
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

11. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. I dati del contraente vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se il contraente ha concesso la sua autorizzazione in merito.

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale autorizza la Basilese ad effettuare l'elaborazione dei dati del contraente in conformità alla legge.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se del caso, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati del contraente anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione viene fatto notare al contraente che ha la possibilità di richiedere per iscritto alla Basilese di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantire al contraente una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati del contraente.

Abusi in campo assicurativo: Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa a un Sistema d'informazione che supera il quadro della compagnia. Vi sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode, o che hanno ingannato la Basilese.

Intermediari: Possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: A norma della Legge sulla protezione dei dati, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

12. Reclami

L'accettazione dei reclami è effettuata presso i seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Distribuzione e Marketing
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800

Fax: +41 61 285 90 73

E-mail: insurance@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Sommario

Assicurazione responsabilità civile d'impresa	5
Generalità	7

Assicurazione responsabilità civile d'impresa

Copertura assicurativa in caso di danni a terzi, di cui la vostra impresa deve rispondere.

Copertura assicurativa

RC11

È assicurata la responsabilità che incombe, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, all'impresa designata nel contratto, in caso di

→ morte, ferite od altri danni alla salute di persone (danni corporali),
→ distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Il danno alla funzionalità di una cosa senza danno alla sua sostanza non è considerato danno materiale.

Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite od altri danni alla salute di animali, mentre l'indennizzo segue però le basi legali in materia.

RC12

È ugualmente assicurata la responsabilità civile

→ derivante dalla proprietà (ma non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti (rischio d'installazioni),

→ derivante dalla fabbricazione o vendita di prodotti (rischio derivante dai prodotti),

→ come detentore o in seguito all'uso di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore).

È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di veicoli a motore immatricolati per l'esecuzione di lavori (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali non esiste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coperto da un'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore.

→ come utilizzatore di biciclette e ciclomotori, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un'assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta,

→ per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, purché questo sia la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esiga inoltre misure immediate.

È considerato pregiudizio all'ambiente, la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come «danno all'ambiente».

→ del contraente in qualità di committente fino a un costo di costruzione globale di CHF 250 000.– per le pretese risultanti da danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione.

Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l'esecuzione della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se il costo di costruzione supera CHF 250 000.–, purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività.

→ derivante da danni dovuti all'influenza di radiazioni ionizzanti o raggi laser, purché le prescrizioni in materia di protezione contro le radiazioni siano rispettate.

RC13

L'assicurazione comprende

→ il risarcimento delle pretese fondate,

→ la difesa contro le pretese infondate.

RC14

Nell'ambito della somma d'assicurazione convenuta, le prestazioni contrattuali comprendono ugualmente

→ gli interessi del danno, nonché le spese di avvocato, giudiziarie, di perizia ed altre spese analoghe,

→ le spese risultanti da misure appropriate e immediate per scongiurare l'imminente verificarsi di un danno assicurato, consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzione di danni), nonché le spese miranti alla riduzione di un danno corporale o materiale assicurato già verificatosi (spese di riduzione del danno). È riservato RC132.

L'insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima causa (per esempio più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzione o d'istruzioni, o dallo stesso vizio o difetto di un prodotto o di una sostanza, o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il numero dei danneggiati o degli aventi diritto è senza importanza.

Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del contratto d'assicurazione (comprese quelle relative alla somma d'assicurazione e alla franchigia), che erano in vigore al momento del verificarsi del danno secondo G2, capoverso 2.

La franchigia convenuta nel contratto s'intende per evento ed è supportata previamente dal contraente. La franchigia è applicabile all'insieme delle prestazioni fornite dalla Basilese, comprese le spese di difesa contro le pretese infondate.

Persone assicurate

RC110

È assicurata la responsabilità civile

→ del contraente come pure dei suoi rappresentanti,

→ degli altri dipendenti ed ausiliari del contraente,

nel compimento delle loro attività per conto dell'impresa assicurata.

È ugualmente coassicurata la responsabilità civile di terzi nella loro qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente un diritto di superficie.

Nessuna copertura assicurativa per

RCI20

le pretese

- del contraente,
- per danni che colpiscono la persona del contraente (per es. perdita di sostegno),
- delle persone viventi in comunione domestica con l'assicurato responsabile.

RCI21

la responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale.

RCI22

le pretese fondate su una responsabilità contrattuale che eccede le prescrizioni legali o derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale d'assicurazione.

RCI23

la responsabilità civile degli imprenditori e mandatari indipendenti, ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori.

RCI24

le pretese di regresso avanzate da terzi contro le persone assicurate che non esercitano alcuna funzione dirigente

RCI25

la responsabilità civile

- in qualità di detentore e/o in seguito all'uso di veicoli automobili o natanti immatricolati o utilizzati in un modo non ammesso dalla legge. È riservato RCI2, punto 3, capoverso 2 qui sopra.
- derivante dalla detenzione e/o l'esercizio di aeromobili,
- derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla vendita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in aeromobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili.

RCI26

la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa. Vale lo stesso per danni il cui verificarsi è stato implicitamente accettato nel prescegliere un certo metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite economiche.

RCI27

il danno all'ambiente propriamente detto (danno ecologico).

RCI28

le pretese in rapporto con un pregiudizio all'ambiente

- derivante da zone contaminate (per es. suolo inquinato),
- cagionato da installazioni destinate al deposito, al trattamento, al riciclaggio o all'eliminazione di rifiuti che appartengono o servono all'impresa, a meno che si tratti di impianti destinati al deposito intermediario di breve durata di residui o di impianti destinati al trattamento delle acque di scolo o al compostaggio,
- se le misure di prevenzione, contenimento o riparazione dei danni sono state attivate solo dall'azione simultanea di più eventi simili quanto ai loro effetti (per es. infiltrazione a goccia a goccia e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero necessarie per eventi unici della stessa natura,
- derivante dalla violazione colposa di prescrizioni legali o decretate dalle autorità.

RCI29

la responsabilità per i danni cagionati ad installazioni destinate al deposito, al trattamento, al riciclaggio o all'eliminazione di rifiuti (con eccezione degli impianti destinati al trattamento delle acque di scolo) dalle materie apportatevi.

RCI30

la responsabilità per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese.

RCI31

le pretese per danni economici che non risultano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato al danneggiato.

RCI32

le spese di prevenzione e di riduzione di danni

- provocate dalla constatazione di fughe, di perturbazioni di funzionamento e delle cause del danno, lo svuotamento e il riempimento di installazioni, recipienti e condutture, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (per es. spese di risanamento),
- consistenti in attività che fanno parte della buona esecuzione del contratto, come l'eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o lavori effettuati,
- dovute a ritiro o ripresa di cose.

RCI33

i danni a cose

- prese o ricevute da un assicurato o che ha preso in locazione o in affitto,
 - su cui un'attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita da un assicurato.
- Se un'attività è esercitata solo su parti di cose immobili, l'esclusione riguarda soltanto le pretese per danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell'attività.

RCI34

le pretese

- tendenti all'esecuzione di contratti o, in sua vece, a prestazioni compensatrici per causa di inesecuzione o di esecuzione imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracontrattuale,
- per spese in relazione con la constatazione o l'eliminazione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati.

RCI35

la responsabilità derivante dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è considerata consegna di software, la consegna di cose, in cui è incorporato un sistema di comando da software).

RCI36

le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati elaborati da computer, a meno che sia la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati.

RCI37

le pretese relative a indennità di carattere penale, in particolare i «punitive» o «exemplary damages».

RCI38

le pretese in relazione con
 → l'amianto,
 → l'ureaformaldeide,
 → gli impianti di silicone.

RCI39

la responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione
 → di organismi modificati geneticamente e/o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico,
 → di organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche,
 a condizione che l'impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un obbligo d'autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione svizzera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispondente utilizzazione all'estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera.

Per di più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio di foraggi o additivi che contengono degli organismi geneticamente modificati.

RCI40

le pretese per danni collegati alla guerra od a eventi assimilabili alla guerra. Sono considerati eventi assimilabili alla guerra in particolare
 → gli incidenti di frontiera, l'occupazione di territori stranieri,
 → la guerra civile, la rivoluzione, la ribellione,
 → i preparativi di guerra.

Generalità

G1**Validità territoriale**

L'assicurazione ha validità per i danni che sopravvivono in tutto il mondo, ad esclusione degli USA e del Canada. Per danni si intende anche le misure di prevenzione di danni nonché le eventuali altre spese assicurate.

G2**Validità temporale**

L'assicurazione comprende i danni che si verificano nel corso della durata del contratto.

È considerato momento in cui il danno si è verificato, quello in cui un danno è constatato per la prima volta. Un danno corporale è considerato verificato, in caso di dubbio, nel momento in cui il danneggiato consulta per la prima volta un medico in relazione ai sintomi consecutivi a questa lesione fisica, anche se il nesso causale viene messo in evidenza solo ulteriormente.

Tutti i danni di un danno di serie secondo RCI4, capoverso 2, sono considerati verificati nel momento in cui il primo di questi danni si è verificato conformemente al precedente capoverso.

È considerato data del verificarsi per le spese di prevenzione di danni il momento in cui l'imminenza di un danno è constatata per la prima volta. Se il verificarsi del danno non può essere scongiurato, questi eventi sono considerati verificatisi nello stesso tempo del danno.

Le pretese per danni causati prima dell'entrata in vigore del presente contratto sono assicurate solo se l'assicurato prova che con la massima buona fede al momento della conclusione del contratto non aveva conoscenza di nessun atto od omissione che possa coinvolgere la sua responsabilità. Vale lo stesso per le pretese per danni di un danno di serie secondo RCI4, capoverso 2, se un danno della serie è stato cagionato prima dell'entrata in vigore del contratto.

Se nel corso della durata del contratto, l'estensione della copertura (compresa la somma d'assicurazione e/o la franchigia) è modificata, il precedente capoverso si applica per analogia.

A complemento delle disposizioni d'esclusione di qui sopra, non sono assicurate le pretese risultanti da

- danni già coperti da un'eventuale assicurazione anteriore. In questo caso, il presente contratto s'intende come una copertura in differenza di somme e/o di condizioni. Le prestazioni dell'assicurazione anteriore prevalgono e vengono in deduzione della somma d'assicurazione del presente contratto.
- danni verificatisi nel corso della durata del contratto ma che sono annunciati alla Basilese più di 60 mesi dopo la fine del contratto.

I danni di un danno di serie secondo RCI4, capoverso 2, verificatisi dopo la fine del contratto sono assicurati per una durata massima di 60 mesi dopo la fine del contratto, purché il primo danno della serie si sia verificato nel corso della durata del contratto.

G3**Fine del contratto**

Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno se non viene disdetto per scritto, almeno 3 mesi prima della sua scadenza, da una delle parti al contratto.

G4**Conteggio di premio**

Se è fondato su basi di calcolo variabili, il premio scadente all'inizio del periodo assicurativo è fissato ogni anno in modo provvisorio. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato dopo la scadenza del periodo assicurativo sulla base dei dati dichiarati dal contraente.

Saldi di premio inferiori a CHF 20.– non sono presi in considerazione.

Se i dati richiesti non sono dichiarati, la Basilese allestisce un conteggio definitivo di premio fondato sulle proprie valutazioni. Il premio fissato in questo modo non potrà superare il premio annuo provvisorio di più del 50%.

La Basilese ha il diritto di verificare i dati dichiarati dal contraente. Se tale diritto viene rifiutato o se i dati sono inesatti, la Basilese può disdire il contratto.

G5**Modifica premi e franchigie**

La Basilese può modificare i premi e le franchigie all'inizio di un nuovo anno assicurativo. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.

Se il contraente non è d'accordo con la modifica, ha allora il diritto di disdire il contratto per la parte interessata dalla modifica o nella sua totalità. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

G6

Obblighi in caso di sinistro

In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce in modo vincolante per loro le trattative col danneggiato.

Gli assicurati sono tenuti a rinunciare a qualsiasi trattativa diretta col danneggiato o il rappresentante di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento, nonché il riconoscimento di responsabilità o di pretese, la conclusione di transazioni e il versamento di indennità, a meno che la Basilese gliene dia l'autorizzazione.

Se non è possibile addivenire ad un accordo col danneggiato e viene intentato un processo, gli assicurati sono tenuti ad affidare la gestione del processo civile alla Basilese.

Gli assicurati non sono autorizzati senza l'accordo della Basilese a cedere al danneggiato od a un terzo pretese derivanti dalla presente assicurazione.

Per quanto possibile, gli assicurati sono tenuti a sostenere la Basilese nella trattazione del sinistro.

G7

Violazione degli obblighi

Se un assicurato viola in modo colposo gli obblighi contrattuali o non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, cessa ogni obbligo assicurativo nei suoi confronti, a meno che l'esecuzione dell'obbligo non avrebbe comunque impedito il verificarsi del danno.

G8

Aggravamento/diminuzione del rischio

Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.

In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro un mese a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di un mese. Se il contraente non è d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto.

In caso di omissione colposa di notifica di un aggravamento del rischio, l'indennizzo potrà essere ridotto nella misura in cui l'aggravamento modifichi il subentrare o l'estensione del danno.

In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato.

G9

Spese

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch

Se il pagamento non è effettuato entro il termine, sono applicabili le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione relative al ritardo nel pagamento del premio, in base alle quali la copertura assicurativa è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.

G10

Obbligo di notifica

In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte del contraente, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta. Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte del contraente.

In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione

- è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio,
- è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 61 285 90 73
insurance@baloise.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

www.baloise.ch